



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI VILLAMIROGLIO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 6 DEL 12/03/2022**

OGGETTO: Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2022/2024 (art.3, comma 55, legge 24/12/2007 n.244)

L'anno 2022 addì Dodici del mese di Marzo alle ore dodici in VILLAMIROGLIO con modalità Video- conferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 01/04/2020 si è riunito il Consiglio Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	MONCHIETTO Paolo - Sindaco	Sì
2	GIOLITO Marco - Consigliere	Sì
3	BONANDO Ramona - Consigliere	Sì
4	GENNARO Corrado - Consigliere	Sì
5	PASTORE Cosimo - Consigliere	Sì
6	ALEMANNO Loris - Consigliere	Sì
7	UBERTELLO Romano - Consigliere	Sì
8	SETTE Francesca - Consigliere	No
9	IARETTI Massimo - Consigliere	Sì
10	NALIN Giuseppe - Consigliere	Sì
11	RACCA Emiliano - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CASAGRANDE Alessandro che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
- b) possano intervenire nella discussione in corso;
- d) manifestare il voto.

ricosciuto legale il numero degli intervenuti,

MONCHIETTO Paolo - Sindaco

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) come modificata tra gli altri dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, prevede per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione nel ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- ✓ all'articolo 3, comma 55, dispone che "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- ✓ all'articolo 3, comma 56, ha demandato alla regolamentazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei e ha così rinviato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi in argomento, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi.

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma, costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati.

Preso atto degli indirizzi inseriti nel D.U.P.S 2022/2024 allegata alla bozza di Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 recante i programmi e progetti che l'amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio dai quali devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2022;

Considerato:

- che, in corrispondenza di ogni programma del D.U.P.S è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma/progetto stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate, come di legge;
- che, tenuto conto dei programmi esplicitati nel DUPS, dal quale discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificato da diversi fattori:

- a) trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;
- b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento, per esempio:
 - ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica;
 - a una ricerca interna alla struttura organizzativa;

Dato atto:

- che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede l'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 d.lgs 267/2000 e s .m.i., in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell'organo esecutivo;
- che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Tenuto conto, in particolare delle più recenti indicazioni fornite dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia in merito all'interpretazione dell'art. 3 comma 54 della L.244/2007;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il d.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.

Terminata la relazione e nessuno chiedendo la parola;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.(Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.(Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che *si inserisce* nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.(Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) da oggi in vigore;

Visto lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;
2. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, cui è demandata la definizione, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, dei limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni;
3. **STANTE** l'urgenza di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa, di dichiarare con votazione favorevole, separata e unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000.

Parere	Esito	Data	Il Segretario
Parere tecnico - amministrativo	Favorevole	08/03/2022	F.TO Casagrande dr.Alessandro

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
contabile	favorevole	08/03/2022	F.TO Monchietto Paolo

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.TO **MONCHIETTO PAOLO**

Il Segretario Comunale
F.TO **CASAGRANDE DOTT.
ALESSANDRO**

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
il: 15/03/2022
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.TO **CASAGRANDE DOTT. ALESSANDRO**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/03/2022

Il Segretario Comunale
F.TO CASAGRANDE dott. Alessandro

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4°
comma D.Lgs.18/8/2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.TO CASAGRANDE dott. Alessandro

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16
All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)
Villamiroglio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE dott. Alessandro